

Comunicazione Consob n. DEM/11078040 del 15 settembre 2011

Inviata alla società ... spa

Oggetto: ... S.p.A. – Istanza di avvalersi del supporto dell'esperto che ha rilasciato l'attestazione di idoneità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della ... S.p.A., predisposto ai sensi dell'art. 182-bis della Legge fallimentare e omologato dal Tribunale di ..., anche per l'emissione della relazione prevista dal punto 13.2 dell'Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE (riguardante informazioni di natura previsionale)

Con nota del ... la Società – nell'evidenziare la propria volontà di inserire nel prospetto informativo che è tenuta a predisporre ai sensi dell'art. 94 del TUF, relativo ad un'offerta in opzione ai soci e conseguente ammissione alle negoziazioni di massime n. ... nuove azioni ordinarie della Società, con assegnazione gratuita di un corrispondente numero di warrant denominati "..., informazioni di natura previsionale - ha presentato istanza alla Consob "affinché preso atto delle motivazioni sopra riportate voglia autorizzare la Società ad avvalersi del supporto del dottor ... al fine dell'emissione della relazione prevista dal punto 13.2 dell'Allegato I del Regolamento".

Secondo quanto emerge dalla suddetta nota, il dottor ... ha già prestato la propria assistenza in qualità di professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) della Legge fallimentare con riferimento al rilascio dell'attestazione di idoneità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della Società predisposto ai sensi dell'art. 182-bis della Legge fallimentare e omologato dal Tribunale di

Secondo la Società, pertanto, "il dottor ... già conosce in modo approfondito la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società avendo asseverato il predetto accordo di ristrutturazione", e pertanto rappresenta, a giudizio della stessa, "la figura professionale ad oggi maggiormente competente ad esprimere un giudizio in merito alla correttezza dei presupposti posti a fondamento dei dati previsionali che verranno riportati nel prospetto informativo".

Infine, ad avviso della Società le qualifiche professionali del dottor ... consentono di ritenere che lo stesso ricada nella categoria dei contabili richiamati dal punto 13.2 dell'Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE, secondo il quale, qualora vengano inserite nel prospetto previsioni o stime di utili, è necessario inserire "Una relazione redatta da contabili o da revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente".

Data l'assenza di disposizioni normative che vietano di far ricorso ad un revisore diverso da quello incaricato della revisione legale dei conti per lo svolgimento dei lavori di verifica sui dati previsionali, ciò che rileva per la Consob non è chi sia il soggetto su cui ricade la scelta per il conferimento dell'incarico in

questione, quanto piuttosto le modalità con le quali le informazioni connesse ai dati previsionali saranno riportate nel Prospetto informativo.

Ciò premesso, si sottolinea che il punto 13.2 dell'Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE richiede che la relazione sia redatta da contabili o revisori indipendenti. Pertanto, nell'eventualità che il soggetto che codesta Società intende individuare per il rilascio dell'attestazione sui dati previsionali del prospetto sia il medesimo che ha già redatto la relazione ai sensi dell'art. 182-bis della Legge fallimentare, è opportuno che siano assunte tutte le misure necessarie ad evitare pericoli di conflitti di interesse.

Si sottolinea, altresì, la necessità che ove il soggetto incaricato della attestazione sui dati previsionali sia diverso da quello incaricato della revisione legale, ai fini dell'integrità della prestazione richiesta e della conseguente attestazione da inserire nel prospetto, lo stesso, ai fini dell'accettazione dell'incarico:

(i) ottenga dalla società incaricata della revisione legale tutte le informazioni utili e svolga sui dati contabili di base tutte le verifiche ritenute necessarie per poter emettere la propria attestazione, nonché;

(ii) ove non fosse possibile svolgere le verifiche sopra descritte, valuti attentamente la sussistenza dei presupposti necessari per giungere all'emissione dell'attestazione sui dati previsionali.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas